

REGOLAMENTO (CEE) N. 2427/93 DELLA COMMISSIONE

del 1° settembre 1993

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in relazione al Fondo comunitario di ricerca e di informazione nel settore del tabacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2075/92 è istituito un Fondo comunitario di ricerca e di informazione nel settore del tabacco; che occorre adottare le modalità di applicazione di tale disposizione, in particolare per quanto riguarda la determinazione della ritenuta non superiore all'1 % del premio;

considerando che è opportuno orientare la produzione di tabacco verso le varietà e le qualità meno nocive possibile;

considerando che occorre tener conto delle esigenze sanitarie a livello comunitario; che occorre garantire l'informazione del pubblico, in particolare dei giovani;

considerando che le varie proposte presentate nell'ambito delle procedure precelte debbono essere valutate secondo criteri che garantiscano la migliore selezione possibile; che a tal fine lo strumento della pubblica gara sembra il più indicato;

considerando che, ai fini della sana gestione amministrativa, è opportuno che i progetti di ricerca e di informazione approvati dalla Commissione siano realizzati entro un determinato termine; che il termine inizialmente previsto può rivelarsi, in via eccezionale, difficile da rispettare; che occorre pertanto prevedere la possibilità di prorogare tale termine di esecuzione, a determinate condizioni;

considerando che, per permettere una scelta ottimale e garantire la corretta esecuzione dei progetti approvati, occorre disporre che la Commissione sia assistita, nella valutazione dei progetti, da un comitato scientifico e tecnico; che detto comitato può ricorrere ad esperti indipendenti;

considerando che per garantire la corretta esecuzione dei progetti approvati è necessario prevedere alcune condizioni per i pagamenti effettuati dal Fondo nell'ambito dei contratti conclusi dalla Commissione con coloro i cui progetti sono stati approvati;

considerando che è opportuno evitare il cumulo ingiustificato di provvedimenti relativi al medesimo progetto;

considerando che è opportuno prevedere il recupero dei pagamenti, in determinate fattispecie, in particolare in caso di constatata irregolarità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo

Il Fondo comunitario di ricerca e di informazione nel settore del tabacco (in prosieguo il Fondo) finanzia programmi di ricerca e di informazione conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Questi programmi devono comprendere progetti di ricerca o di informazione nei seguenti settori

- approfondimento delle conoscenze del pubblico, in particolare dei giovani, sugli effetti nocivi del consumo di tabacco in qualsiasi forma, e sulle attuali possibilità di prevenzione attraverso l'informazione e l'educazione sanitaria;
- riconversione della produzione tabacchicola verso le varietà, le qualità e i prodotti meno nocivi, in particolare mediante metodi appropriati di coltivazione e di essiccazione, pratiche limitative dell'uso di prodotti fitosanitari ed introduzione di nuove varietà.

Articolo

1. Per essere ammissibili i progetti di cui all'articolo 1 debbono:

- a) per quanto concerne la ricerca
 - presentare un interesse particolare rispetto all'innovazione perseguita,
 - essere orientati verso un'applicazione concreta.
- b) per quanto concerne l'informazione
 - prevedere un'informazione efficace e obiettiva del produttore o del consumatore di tabacco,
 - dar prova di originalità, fattibilità ed efficacia a breve termine.

Verranno privilegiati i progetti idonei ad avere effetti rapidi a livello della produzione e quelli che prevedono una rapida diffusione presso i produttori delle conoscenze o dei risultati ottenuti.

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.